



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto Rettorale n.3998 del 31 luglio 2014

Oggetto: Attivazione del Sistema Museale di Ateneo (SMA) quale Centro di servizi di interesse per l'Ateneo, emanazione del Regolamento di funzionamento e nomina dei Direttori scientifici dei musei e dell'esperto di patrimonio storico-artistico quali componenti del Comitato scientifico

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2012;

Visto in particolare l'art. 37 dello Statuto (*Sistema Museale di Ateneo*) che prevede che il Sistema Museale di Ateneo assicuri la conservazione, fruizione e valorizzazione delle collezioni museali universitarie, che rappresentano un giacimento di beni culturali e insieme una preziosa fonte di informazioni storico-scientifiche in relazione alle discipline di riferimento e si propone, nel rispetto delle più moderne indicazioni della museologia scientifica, l'obiettivo di promuovere nel modo più efficace e di divulgare la cultura scientifica al pubblico anche non specialistico;

Visto l'art. 20 comma 6 dello Statuto che prevede che possano essere costituiti Centri di Servizi (CS) di interesse per l'Ateneo;

Considerata l'opportunità di creare un Centro di Servizi di interesse per l'Ateneo denominato Sistema Museale di Ateneo (SMA);

Vista la delibera n 13/2014/III/1 del 16 giugno 2014 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione del Sistema Museale d Ateneo (SMA) quale Centro di Servizi di interesse di Ateneo e al relativo Regolamento di funzionamento;

Vista la delibera n. 7/2014/III/5 del 20 giugno 2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione del Sistema Museale d Ateneo (SMA) quale Centro di Servizi di interesse di Ateneo e ha approvato il relativo Regolamento di funzionamento;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2 lettere a) e c) del citato Regolamento che prevede che il Comitato scientifico del Sistema Museale di Ateneo (SMA) sia composto dai Direttori scientifici dei Musei afferenti, preliminarmente nominati con decreto rettoriale per un triennio ...*omissis*...e da

un docente ...*omissis*..., esperto di patrimonio storico-artistico, nominato per un triennio con decreto rettorale;

Visto in particolare l'art. 8 comma 2 lettera b) del citato Regolamento che prevede che il Comitato scientifico del Sistema Museale di Ateneo (SMA) sia composto, fra gli altri, anche da un rappresentante del Comitato scientifico universitario del Museo regionale di Scienze naturali individuato al proprio interno;

Considerato che il Comitato scientifico universitario del Museo regionale di Scienze naturali ha individuato, nella riunione del 16/07/2014, quale proprio rappresentante in seno al Comitato scientifico del Sistema Museale di Ateneo (SMA), il prof. Aldo Fasolo;

Sentiti i diretti interessati e acquisite le disponibilità;

Valutato ogni altro opportuno elemento;

DECRETA

1. di attivare il Sistema Museale di Ateneo (SMA) quale Centro di Servizi di interesse per l'Ateneo qualificato come Centro di responsabilità di II livello;
2. di nominare quali Direttori scientifici dei Musei dell'Ateneo torinese sotto riportati i:
 - a. prof. **Giacomo Giacobini**, Direttore del Museo di Anatomia Umana "L. Rolando";
 - b. prof. **Marco Galloni**, Direttore dell'Archivio Scientifico e Tecnologico dell'Università di Torino;
 - c. prof. **Silvano Montaldo**; Direttore del Museo di Antropologia criminale "Cesare Lombroso";
 - d. prof,ssa **Emma Rabino**; Direttore del Museo di Antropologia ed Etnografia;
3. di nominare quale membro del Comitato scientifico in veste di esperto di patrimonio storico-artistico la:
 - a. prof,ssa **Maria Beatrice Failla** (Dipartimento di Studi Storici);
4. che la durata delle nomine di cui ai punti a), b), c) sia di tre anni (con scadenza al 30 settembre dell'anno in scadenza) a decorrere dalla data del presente decreto;
5. che la durata della nomina di cui al punto d), al fine di garantire il passaggio iniziale delle collezioni del Museo di Antropologia ed Etnografia al Sistema Museale di Ateneo da parte dell'attuale Direttore, sia di un anno a decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 2015;
6. che la prima riunione del Comitato Scientifico, finalizzata all'elezione del Presidente, sia convocata dal Decano secondo le modalità previste per le normali convocazioni del Comitato Scientifico di cui all'art.9 co.3 del Regolamento di funzionamento.
7. di emanare infine il testo del Regolamento di funzionamento del Sistema Museale di Ateneo, così come sotto riportato:

8. REGOLAMENTO DEL "SISTEMA MUSEALE DI ATENEO"

Art. 1 - Istituzione

1. E' istituito, ai sensi degli articoli 37 e 20 comma 6 del vigente Statuto di Ateneo, il "Sistema Museale di Ateneo" quale Centro di servizi di interesse per l'Ateneo.

2. Il Sistema Museale di Ateneo si costituisce attraverso il conferimento di musei e collezioni museali dell'Ateneo.
3. Il conferimento dei musei e delle collezioni museali da parte delle strutture dell'Ateneo che ne curano la gestione è deciso attraverso il passaggio negli appositi Organi di governo, secondo le modalità stabilite negli atti che ne regolano il funzionamento.

Art. 2 - Natura e finalità

1. Il Sistema Museale di Ateneo si pone come obiettivi quelli di:
 - a) operare, in una logica sinergica e di massimizzazione dell'efficacia, per il coordinamento e l'integrazione delle collezioni museali di Ateneo garantendo, all'interno di un approccio unitario e di sistema, la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità scientifiche e culturali anche al fine di:
 - perseguire obiettivi comuni e coordinati nella valorizzazione del patrimonio in beni culturali presenti nei musei, promuovendone conoscenza, tutela e fruibilità,
 - contribuire al rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Ateneo, Enti locali ed Enti di tutela, consolidandone il ruolo di struttura culturale di riferimento;
 - b) favorire lo sviluppo delle attività museali, con specifico riferimento a:
 - conservazione, catalogazione, restauro, incremento e valorizzazione del patrimonio museale rappresentato non solo dalle collezioni museali propriamente dette ma anche dal complesso di beni culturali ad esse direttamente correlato (fondi archivistici e librari, arredi scientifici, opere d'arte celebrative, ...),
 - promozione della cultura e dell'istruzione (universitaria, scolastica e permanente) e della fruizione da parte del pubblico attraverso l'organizzazione di attività espositive (temporanee e permanenti) e di eventi culturali,
 - organizzazione di attività di educazione museale nei confronti del pubblico, con particolare attenzione per quello scolastico,
 - ricerca scientifica e storico-scientifica sulle collezioni, sui personaggi e sulle istituzioni che le hanno generate,
 - partecipazione a progetti culturali a livello regionale, nazionale e internazionale,
 - c) promuovere la collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Ateneo e con il Sistema Archivistico di Ateneo. D'intesa con questi ultimi, ha competenza nel fornire indicazioni e raccomandazioni per la tutela e la gestione del patrimonio in beni culturali presenti in Ateneo;
 - d) promuovere la realizzazione di attività formative e di aggiornamento di carattere scientifico e museologico, in collaborazione con altre strutture dell'Ateneo e con altre istituzioni nazionali o internazionali.

Art. 3 - Sede

1. Per la realizzazione delle proprie finalità il Sistema Museale di Ateneo si avvale dei locali e delle attrezzature ad esso destinati dall'Ateneo.

Art. 4 - Organizzazione, autonomia gestionale e gestione amministrativo-contabile

1. La gestione amministrativa e contabile è assicurata, in armonia con le regole di contabilità dell'Ateneo e con il bilancio unico di Ateneo, da un Centro Servizi di Dipartimento.

2. L'affidamento della gestione amministrativa può essere modificato con deliberazione del Comitato scientifico, previo assenso del Dipartimento a cui verrà affidata la gestione.

Art. 5 - Risorse di personale

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2, il Sistema Museale di Ateneo dispone di personale tecnico e amministrativo attribuito dal Direttore Generale.
2. Il Sistema Museale di Ateneo impiega personale con specifiche competenze nel campo della museologia scientifica che può avvalersi della denominazione di “*Conservatore*” (attribuita dal Presidente del Sistema stesso).
3. Il Sistema Museale di Ateneo può inoltre fare ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente a personale non strutturato.
4. Il Sistema Museale di Ateneo dispone di un Coordinatore individuato tra il personale tecnico e amministrativo.

Art. 6 - Risorse finanziarie e patrimoniali

1. Il Sistema Museale di Ateneo può disporre delle seguenti risorse:
 - a. finanziamenti provenienti da Ministeri, dagli Enti locali, dalle Soprintendenze e da altre istituzioni pubbliche o private;
 - b. entrate da servizi a pagamento definiti sulla base di apposito tariffario, contratti o convenzioni stipulati secondo la normativa vigente (inclusi gli incassi derivanti da biglietti di ingresso ai Musei, esposizioni temporanee o lo svolgimento di attività culturali e didattiche a pagamento);
 - c. eventuali finanziamenti dell'Ateneo nei limiti delle disponibilità deliberate con il bilancio di previsione;
 - d. eventuali donazioni da parte di Enti pubblici e privati;
2. Il Sistema Museale di Ateneo garantisce altresì la gestione patrimoniale di tutti i propri beni in armonia con la normativa vigente e i regolamenti interni in materia di gestione contabile e inventariale.

Art. 7 - Organi

1. Sono organi del Centro Museale:
 - a. Il Comitato scientifico.
 - b. Il Presidente
 - c. Il Consiglio di gestione

Art. 8 - Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è l'organo di indirizzo delle attività del centro.
2. E' composto:
 - a. dai Direttori scientifici dei Musei afferenti, preliminarmente nominati con decreto rettorale per un triennio;
 - b. da un rappresentante del Comitato scientifico universitario del Museo Regionale di Scienze naturali individuato al proprio interno;
 - c. da un docente strutturato in servizio presso l'Ateneo, esperto di patrimonio storico-artistico, nominato per un triennio con decreto rettorale.
3. Il Comitato scientifico può avvalersi, con funzione puramente consultiva, anche di personale docente e tecnico e amministrativo dell'Ateneo con esperienza in campo museologico e di esperti esterni.

4. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente.
5. Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati.

Art. 9 - Compiti del Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico
 - a) elegge al suo interno, tra il personale docente in servizio, due rappresentanti per il Consiglio di Gestione;
 - b) definisce le linee generali di sviluppo del Sistema Museale di Ateneo;
 - c) si esprime sulla correttezza scientifica e museologica delle convenzioni a cui il Sistema Museale partecipa;
 - d) si esprime sulla validità e fattibilità dei progetti di ricerca;
 - e) delibera l'adesione a convenzioni e progetti cooperativi, territoriali, regionale, nazionali, comunitari ed internazionali;
 - f) delibera l'adesione di altri musei e/o collezioni museali al Sistema Museale di Ateneo.
2. Il Comitato Scientifico si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Presidente, almeno due volte l'anno ed in via straordinaria su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi membri.
3. La convocazione del Comitato Scientifico da parte del Presidente deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente), con l'indicazione dell'ordine del giorno e fatta pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti e la riunione può svolgersi anche per via telematica garantendo a tutti i componenti la possibilità di accedervi.
4. Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei suoi membri, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto, per un triennio e rinnovabile una sola volta, dal Comitato scientifico ed è scelto, preferibilmente, al suo interno tra il personale docente strutturato in servizio.
2. Rappresenta il Sistema Museale di Ateneo, presiede il Consiglio di gestione e il Comitato scientifico.
3. Il Presidente può designare un Vice-presidente tra i docenti in servizio del Comitato Scientifico che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza e di impedimento.

Art. 11 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente:
 - a) sovrintende a tutti i rapporti istituzionali del Sistema Museale di Ateneo;
 - b) redige il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Sistema Museale di Ateneo e lo propone per l'approvazione al Consiglio Scientifico;
 - c) redige la proposta di budget annuale e pluriennale secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e lo propone per l'approvazione al Consiglio di Gestione;
 - d) cura la realizzazione dei programmi;
 - e) è responsabile del personale tecnico e amministrativo del Sistema Museale di Ateneo secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione;
 - f) individua tra il personale del Sistema Museale di Ateneo le figure professionali a cui attribuire il ruolo di "Conservatore".

- g) è altresì responsabile, nell'espletamento delle sue funzioni gestionali, di ogni altra attribuzione definita nello Statuto e dai regolamenti vigenti.

Art. 12 - *Consiglio di Gestione*

1. Il Consiglio di Gestione è composto:
 - a) dal Presidente del Sistema Museale di Ateneo,
 - b) da n. 2 rappresentanti del Comitato Scientifico, eletti al proprio interno;
2. Al Consiglio di gestione partecipa il Coordinatore del Sistema Museale con funzioni consultive e partecipa, su invito del Presidente, onde assicurare il supporto tecnico necessario, il Coordinatore del Centro Servizi di Dipartimento su cui il sistema appoggia la gestione amministrativo-contabile.
3. Il Consiglio di gestione rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati.
4. Il Consiglio di Gestione si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Presidente, almeno due volte l'anno, ed in via straordinaria su richiesta motivata di almeno uno dei suoi membri.
5. La convocazione del Consiglio di Gestione da parte del Presidente deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente), con l'indicazione dell'ordine del giorno e fatta pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti e la riunione può svolgersi anche per via telematica
6. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei suoi membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - *Compiti del Consiglio di Gestione*

1. Il Consiglio di Gestione:
 - a. approva il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Sistema Museale di Ateneo proposto dal Presidente;
 - b. approva la proposta di budget annuale e pluriennale predisposta dal Presidente,
 - c. delibera l'assegnazione e la suddivisione dei finanziamenti ricevuti alle diverse attività del centro;
 - d. delibera i criteri per definire le tariffe per i servizi prestati, e la destinazione dei relativi proventi;
 - e. delibera sulla stipula di convenzioni e/o i contratti nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dal Comitato Scientifico e nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità,
 - f. è responsabile di ogni altra attribuzione definita nello Statuto e dai regolamenti vigenti.

Art. 14 - *Valutazione*

1. Il Sistema Museale di Ateneo è sottoposto a valutazione sull'efficacia ed efficienza dei servizi erogati, nel rispetto delle disposizioni di cui al "*Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance*" adottato dall'Ateneo.

Art. 15 - *Durata*

1. La durata del Sistema Museale di Ateneo è stabilita in tre anni ed è rinnovato automaticamente previa valutazione positiva di cui al precedente articolo.
2. In caso di disattivazione del Sistema Museale di Ateneo ai fini della riallocazione dei beni dello stesso, il Presidente ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici dell'Ateneo, onde attivare gli adempimenti del caso.

Art. 16 - Modifiche

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Comitato Scientifico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le modifiche così deliberate sono sottoposte per l'approvazione ai competenti organi accademici dell'Ateneo.

Art. 17 - Norme transitorie

1. In prima applicazione, il Sistema Museale si costituisce con le strutture:
 - a) ASTUT,
 - b) Museo di Anatomia Umana "Luigi Rolando",
 - c) Museo di Antropologia criminale "Cesare Lombroso",
 - d) Museo di Antropologia ed Etnografia.
2. In prima applicazione il personale attualmente operante nelle sopracitate strutture museali, e indicato nell'*Allegato 1* è trasferito presso il Sistema Museale di Ateneo
3. In prima applicazione, il Sistema Museale di Ateneo, con i musei attualmente fruibili di cui al comma 1, lettere a) b) e c) del presente articolo ha le proprie sedi presso le strutture attualmente occupate, così come da planimetrie riportate nell'*Allegato 2*.
4. Il Museo di Antropologia ed Etnografia, attualmente non fruibile e ospitato nei locali della Regione Piemonte, è altresì in attesa di trasferimento presso idonei locali.
5. Le risorse finanziarie eventualmente disponibili, al momento della costituzione del Sistema Museale di Ateneo, nei bilanci delle strutture che attualmente ne garantiscono la gestione amministrativa e contabile, devono essere trasferite allo stesso da parte delle strutture competenti.
6. Preliminarmente alla costituzione del Sistema Museale di Ateneo, il Rettore nominerà i Direttori scientifici dei musei di cui al punto 1, lettere a), b), c) e d).

Il Rettore
Prof. Gianmaria Ajani

